

Comune CAPO DI PONTE

Provincia di Brescia

L'organo di revisione

Verbale n 6 del 27/04/2018

Oggetto: Parere sulla deliberazione di Giunta Comunale di riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio finanziario 2017 ex art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011.

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, avente per oggetto " Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2017".

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21.04.2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 ed, in particolare, gli artt. 189 e 190, che definiscono i residui attivi e passivi, nonché l'art. 228, comma 3, ove dispone: "*Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*";

- Il D.Lgs. n. 118/2011, come risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 126/2014 ed, in particolare l'art. 3, comma 4, ove dispone: "*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. (...) Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento*

ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”.

- Il punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 - “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, ove dispone: *“Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.”;*

Esaminando la fase del riaccertamento ordinario dei residui si fa presente che:

- Residui attivi – Si conservano tra i residui attivi tutte le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento ma non incassate.
 - Residui passivi – Si conservano tra i residui passivi tutte le spese impegnate, liquidate o liquidabili nell'esercizio ma non pagate; sono escluse, invece, tutte le somme non impegnate ai sensi dell'art. 183 del Tuel.
 - Reimputazione dei residui – Non è possibile reimputare ad anni successivi i residui già inseriti nell'ultimo rendiconto armonizzato approvato; in tal caso, infatti, le possibilità prevedono o la riscossione / il pagamento o la cancellazione in assenza di obbligazione giuridica.
 - Per quanto riguarda gli impegni esigibili in esercizi successivi, è possibile procedere alla reimputazione, ricordando però di incrementare (o creare) il fondo pluriennale di uscita nel bilancio 2017 e di variare il bilancio del nuovo esercizio.
 - In situazione di contestuale reimputazione di entrate e spese, le operazioni di cui sopra non sono necessarie.
-
- Dato atto che il Comune non ha adottato provvedimenti di riaccertamento ordinario parziale residui passivi in funzione della reimputazione di impegni tramite il Fondo Pluriennale Vincolato in applicazione dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e relativo principio contabile di cui all'Allegato 4/2;
 - Visti i prospetti predisposti dall' Ufficio Finanziario – allegati alla proposta di deliberazione medesima – relativi alle risultanze della gestione finanziaria dell'esercizio 2017, che indicano, per ciascun capitolo di entrata e di spesa del PEG, le riscossioni ed i pagamenti effettuati e gli stanziamenti residuali alla chiusura dell'esercizio;
 - prospetto di riaccertamento dei residui attivi da conservare a bilancio, per ciascun capitolo di entrata, per il complessivo importo di € 918.678,30= (di cui € 427.325,10 = derivanti dalla gestione di competenza ed € 491.353,20 = derivanti dalla gestione dei residui) – DL 118/2011;

- prospetto di riaccertamento dei residui passivi da conservare a bilancio, per ciascun capitolo di spesa, per il complessivo importo di € 367.366,79 = (di cui € 270.129,02 = derivanti dalla gestione di competenza ed € 97.237,77 = derivanti dalla gestione dei residui) – DL 118/2011;
- prospetto di riaccertamento dei residui attivi e passivi da conservare – DL 77/1995.
- Dato atto che, la variazione apportata al fondo Pluriennale Vincolato con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2017 risulta pari a € 869.117,18 (di cui € 24.698,78 = di parte corrente ed € 844.418,40 = di parte capitale)
- Che al 1 gennaio 2018 il fondo pluriennale vincolato è pari a € 869.117,18 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2018 del bilancio di previsione 2018/2020 distintamente per la parte corrente per € 24.698,78 e per la parte in conto capitale per € 844.418,40;

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI	€	45.443.46
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI	€	8.487.83
RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI	€	-
RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI	€	869.117.18
RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31.12.2017 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	€	491.353.20
RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31.12.2017 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA	€	427.325.10
RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31.12.2017 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI	€	97.237.77
RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31.12.2017 PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA	€	270.129.02

- Preso atto che il Responsabile dei Servizi Finanziari ha attestato la regolarità tecnica e contabile della deliberazione sopra citata, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
- Tutto ciò premesso, il sottoscritto Organo di Revisione dei Conti


ESPRIME

- PARERE FAVOREVOLE, per quanto di competenza, ai sensi del sopra richiamato punto 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 - "Principio contabile applicato concernente la contabilità

finanziaria”, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale, con la quale viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui per l’esercizio finanziario 2017 ai sensi dell’art. 228, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000.

Il Revisore Legale dei Conti

Dott.ssa Tiziana Spagnolo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tiziana Spagnolo", written over a faint dotted rectangular stamp.